

## **CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO “PEPPINO IMPASTATO” E DELLE STRUTTURE ANNESSE**

L'anno --- (----) il giorno ---(---) del mese di ---- (---), in Montecalvo Irpino presso -----, in attuazione di quanto previsto dall'art.11 dell'Avviso per l'affidamento in gestione del Parco “Peppino Impastato” e strutture annesse

**Tra**

Il Comune di Montecalvo Irpino, nella persona \_\_\_\_\_

**E**

.....

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

#### **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione regola la gestione dell'affidamento del Parco Pubblico “Peppino Impastato” sito in Via S. Antonio catastalmente identificato al N.C.E.U. al Foglio 26 l'area ristoro è riportata al Foglio 26 mappali 2129 assegnato a seguito di gara, secondo le norme dell'Avviso e l'offerta presentata dal gestore assegnatario;

#### **Art. 2**

#### **ONERI ED OBBLIGHI DEL GESTORE**

Il gestore, tramite il proprio responsabile, si impegna a:

- a. corrispondere annualmente al Comune di MONTECALVO IRPINO il canone di concessione risultante dall'offerta economica presentata. Il canone dovrà essere corrisposto in 2 rate semestrali anticipate di uguale importo tra loro; il mancato pagamento di un solo rateo determinerà l'immediata risoluzione dell'affidamento. Il mancato pagamento del canone, anche parziale, entro trenta giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata produrrà la immediata risoluzione del contratto; Il corrispettivo per il concessionario sarà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente la pista di pattinaggio, l'osservatorio astronomico, il punto ristoro ed aree esterne pavimentate strettamente connesse ad esso, la serra di inverno con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. A ciò si aggiunge la spesa, gli oneri e la responsabilità per la gestione del verde presente nel parco, ivi compreso il sistema di irrigazione (con costo a proprio carico per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi esistenti);
- b. Garantire che l'esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande sarà realizzata in conformità alla normativa vigente (L.R.T. n°62/2018 e smi). Il gestore si farà carico a propria cura e spesa di tutti gli arredi interni ed esterni e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività. L'attività sopramenzionata potrà essere svolta anche all'esterno nei soli spazi di pertinenza del manufatto, entro e non oltre **30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione;**
- c. Garantire la cura del verde **immediatamente a far data dall'aggiudicazione provvisoria** e la manutenzione e la custodia degli impianti di irrigazione messi a disposizione, con costo a

- proprio carico per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi esistenti);
- d. Farsi carico di imposte, tasse, costi oneri e spese e diritti di qualsiasi genere inerente l'esercizio senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune;
  - e. Garantire e mantenere la destinazione ad uso pubblico dell'area verde assicurando il libero accesso e fruibilità al parco;
  - f. Provvedere al rispetto delle misure a tutela del decoro del parco essendo questo annoverato tra le aree urbane individuate dall'art. 9 del Regolamento di Polizia Urbana (seguendo i dettami di cui all'art 9 della Legge n.48/2017);
  - g. Provvedere, alla pulizia giornaliera dell'area, vuotatura cestini, rasatura dei tappeti erbosi con idonea macchina e raccolta del materiale verde di risulta, potatura siepi, irrorazioni in funzione delle necessità vegetative, verifiche di piante pericolose ed eventuali loro potature ai fini della messa in sicurezza;
  - h. Utilizzare in occasione degli eventi ospitati nel parco, idonei cassonetti per la raccolta differenziata da richiedersi e collocarsi in accordo con il competente ufficio comunale;
  - i. Verificare costantemente la stabilità delle alberature, dei giochi, delle delimitazioni e delle strutture, provvedendo alle necessarie opere atte alla sicurezza e alla rimozione dei rami pericolosi;
  - j. Provvedere alla pulizia ed igiene delle strutture esistenti;
  - k. Garantire ispezione annuale dei giochi installati e relativa eventuale manutenzione con tenuta di apposito registro degli interventi;
  - l. Garantire la sorveglianza, l'efficienza, la manutenzione e la verifica delle delimitazioni dell'area, delle strutture pubbliche esistenti e dei giochi;
  - m. I servizi igienici devono essere tenuti puliti, sanificati e liberi alla fruizione a chiunque frequenti l'area indipendentemente dall'utilizzo o meno di servizi a pagamento;
  - n. Il gestore si impegna ad osservare e fare osservare all'utenza qualsiasi disposizione di legge o regolamenti regionali e/o nazionali ed il Regolamento Comunale vigente del Verde Pubblico relativi all'utilizzo di aree pubbliche, nonché le eventuali disposizioni che il Comune intende impartire in merito alla conduzione delle stesse es. allerta di Protezione civile;
  - o. Il gestore si impegna a dare tempestiva segnalazione all'Ufficio tecnico comunale di qualsiasi danno riscontrato alle strutture del parco e alle alberature con obbligo di ripristinare, a proprio carico, le opere per danno cagionato da terzi nel periodo di gestione
  - p. L'affidamento non dà luogo ad alcuna forma di locazione, affitto e/o concessioni e l'Amministrazione in ogni momento potrà utilizzare direttamente l'area e/o autorizzare soggetti sul territorio ad effettuare spettacoli, incontri e iniziative senza che da ciò possa derivare alcuna forma di indennizzo nei confronti del gestore;
  - q. Il gestore si farà carico di tutti gli oneri per l'esecuzione dei nuovi manufatti che possano essere realizzati in conformità agli strumenti urbanistici;
  - r. Far rispettare eventuali disposizioni che il Comune intende impartire in merito alla conduzione del parco es. allerta meteo;
  - s. Sostenere tutti i costi riferiti al servizio di gestione ed alle attrezzature affidate e riscuotere gli introiti ricavati assumendone ogni onere per il personale, le utenze (con il sistema del rimborso all'ente se intestatario), la sicurezza e l'ordinaria manutenzione, impegnandosi al termine dell'affidamento, a restituire i beni nel medesimo stato in cui li ha ricevuti al netto della loro usura fisiologica.
  - t. Applicare all'utenza dell'osservatorio e della pista di pattinaggio le tariffe che saranno concordate con l'amministrazione comunale prima della aggiudicazione definitiva; la mancata concertazione sul punto inibirà l'affidamento;
  - u. Cedere gratuitamente al Comune, al termine della concessione, le migliorie eseguite nel

- parco ed alle strutture annesse; nessun indennizzo, rimborso e/o compenso a qualsiasi titolo potrà essere vantato dal concessionario;
- v. Garantire la non installazione di macchine per gioco di azzardo;
  - w. Garantire il divieto di ingresso e sosta al parco, ad esclusione delle aree destinate a parcheggio, di qualsiasi automezzo anche di proprietà od a servizio della gestione con la sola esclusione dei mezzi necessari alle operazioni di manutenzione, carico e scarico merci per il periodo strettamente necessario alla loro esecuzione;
  - x. garantire, a pena di risoluzione del contratto, la fruibilità degli impianti a tutti i cittadini.

Per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande il gestore dovrà espletare tutte le pratiche connesse al rilascio di eventuali pareri, autorizzazioni, nulla osta da parte di tutti i soggetti competenti;  
Tutti i proventi derivanti dalle attività saranno riscossi direttamente dal gestore e ne costituiranno fonte di entrata.

### **Art. 3 CONSEGNA DEL PARCO**

La consegna del parco e dell'area verde adiacente, compreso le strutture in esso ospitate, sarà oggetto di apposito verbale di consegna da redigere in contraddittorio tra Ufficio tecnico comunale e gestore. Al termine della concessione il parco e le strutture dovranno essere restituiti in buono stato di conservazione, ad eccezione della normale usura, funzionanti ed utilizzabili, senza pretesa alcuna da parte del gestore. La riconsegna dovrà comprendere anche le attrezzature eventualmente sostituite, riparate o migliorate dal gestore, senza alcun onere a carico del Comune di Montecalvo Irpino. Qualsiasi danno arrecato alle strutture o alle persone durante l'esercizio delle attività organizzate o per cause a questa inerenti, dovrà essere riparato o risarcito direttamente dal gestore a sue spese. Gli arredi e le suppellettili di proprietà del gestore, nonché le eventuali attrezzature autorizzate, dovranno essere rimossi a spese del medesimo al termine della concessione, con il conseguente smaltimento e ripristino dei siti. Al concessionario non sarà riconosciuto nessun diritto e/o compenso, pertanto nulla potrà pretendere dal concedente al termine della concessione o in qualsivoglia altra circostanza quale corrispettivo dell'eventuale incremento di valore dovuto alle attività praticate o migliorie effettuate.

### **Art. 4 DURATA**

La presente convenzione ha validità di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Allo scadere del termine, salvo diversa determinazione appositamente e preventivamente comunicata dall'Amministrazione Comunale, il gestore dovrà lasciare libera da persone e cose l'area oggetto della concessione. Alla riconsegna dell'area il soggetto gestore non avrà nulla a pretendere dal Comune a titolo di indennizzo, indennità, buonuscita, o altro. Alla scadenza, previa formale comunicazione da inviare almeno tre mesi prima, l'area dovrà essere riconsegnata al Comune mediante redazione di apposito verbale.

Entro i successivi 30 gg. dovranno essere eventualmente espletate tutte le procedure per la rimozione di attrezzature di proprietà del gestore insistenti nell'area. Con la firma della presente convenzione è accettata la formale disdetta alla scadenza naturale, anche qualora non venga effettuata comunicazione nei tre mesi prima della sua scadenza.

### **Art. 5 RESPONSABILITÀ**

A seguito della sottoscrizione del verbale di consegna l'area viene assegnata al gestore. In virtù del

rapporto gestorio le responsabilità civili e penali conseguenti alle attività di cui ai punti precedenti graveranno esclusivamente sul soggetto gestore. L'Amministrazione viene sollevata da ogni responsabilità derivante dalla conduzione dell'area.

#### **Art. 7 DIVIETI**

È fatto divieto al gestore di:

- destinare i manufatti ad un uso diverso da quello previsto e di apportarne modifiche di qualsiasi genere se non preventivamente ed espressamente autorizzate dal Comune di Montecalvo Irpino;
- installare insegne, cartelli, tende o altre attrezzature di qualsiasi genere senza le prescritte autorizzazioni.

#### **Art.8 IMPORTO**

Il gestore dovrà corrispondere, come offerto dallo stesso in sede di gara, al Comune di Montecalvo Irpino un importo annuale suddiviso in due rate semestrali, da pagarsi entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni anno.

#### **Art. 9 ASSICURAZIONI**

Il gestore dovrà consegnare al Comune contestualmente alla stipulazione della presente, le seguenti polizze assicurative:

- A stipulare le seguenti apposite polizze assicurative per la durata dell'intera concessione:
- in caso di danno doloso o colposo al verde ed alle strutture presenti per un massimale pari ad € 500.000,00;
- per responsabilità civile per un massimale di €. 1.500.000,00;
- per danni a persone e cose per un massimale di €. 1.500.000,00;
- per incendio e furto per un massimale di €. 500.000,00;

#### **Art. 10 DEPOSITO CAUZIONALE**

Il gestore si impegna a costituire garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell'art. 103 e del Dlgs. 50/2016 e smi pari al (10%) dell'importo di contratto;

#### **ARTICOLO 11 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Il gestore è tenuto all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il gestore, senza diritto ad ulteriori compensi aggiuntivi, dovrà predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere.

#### **Art. 12 VIGILANZA E CONTROLLO**

Il personale del Comune può, in qualsiasi momento, accedere alle aree interessate al fine di verificare la corretta gestione delle aree. Il gestore ha l'obbligo entro il 30/06 e 31/12 di ogni anno di inviare report sull'attività esperita e relazione generale su eventuali problematiche sorte nella

gestione.

### **Art. 13 PENALI**

Al verificarsi di irregolarità nella gestione oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione Comunale applicherà le seguenti penali:

- a) € 200,00 nei casi in cui siano collocate attrezzature, strutture o manufatti in genere senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale. Potrà comunque essere richiesto che le attrezzature, strutture o manufatti siano rimossi a cura e spese dell'inadempiente;
- b) € 200,00 se non ottemperano a quanto dichiarato ed accettato nell'allegato G "accettazione degli interventi minimi"
- c) € 500,00 se non rispettano quanto dichiarato e sottoscritto nell'offerta gara Allegato H "offerta Tecnica"

L'applicazione delle penali di cui sopra avverrà previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale; il gestore avrà la facoltà di fornire per iscritto, entro cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, chiarimenti da cui risulti la non imputabilità dell'irregolarità poiché derivante da forza maggiore o caso fortuito. L'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della penale rivalendosi sulla cauzione.

### **Art. 14 RISOLUZIONE**

In difetto di consegna entro 60 gg delle polizze assicurative e in caso di mancata osservanza degli impegni assunti con la presente convenzione, la stessa si intenderà risolta, fatta salva la responsabilità civile e penale conseguente alla violazione stessa che rimarrà a carico del gestore anche nel caso in cui la violazione sia commessa da dipendenti o personale incaricato. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 108 del Dlgs. 50/2016 e smi. In caso di risoluzione il gestore si impegna a liberare l'area e riconsegnarla al Comune entro 30 (trenta) giorni.

### **Art. 15 RECESSO**

Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di gg.60 (sessanta). In tale eventualità saranno corrisposti al gestore i costi sostenuti per eventuali migliorie apportate in ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 109 del Dlgs. 20/2016 e smi;

### **Art. 16 CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Benevento.

## **ARTICOLO 17 OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGGE ANTICORRUZIONE**

Il soggetto affidatario deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53- comma 16 ter del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Montecalvo Irpino, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'art. 21 del D.Lgs.n.39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190", anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di affidamento, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Orientamento n.24 del 21 ottobre 2015. Il soggetto affidatario deve dichiarare di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovranno restituire i compensi eventualmente percepiti e non potranno contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

## **ARTICOLO 18 CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il soggetto gestore si obbliga ad estendere nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs.30.3.2001 n.165" di cui al D.P.R.16 aprile 2013, n.62 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Montecalvo Irpino, approvato con deliberazione di G.C. n.43 del 22.02.2014.

Il gestore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono obbligati al rispetto degli obblighi di condotta dagli stessi stabiliti, per quanto compatibili, con l'avvertenza che, in caso di violazione accertate dei predetti obblighi, il contratto sarà automaticamente risolto.

## **ARTICOLO 19 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione Comunale ed il gestore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto e/o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o criticità temporanee nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere segnalate tempestivamente; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

## **ARTICOLO 20 SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese relative all'espletamento del servizio, di stipulazione ed eventuale registrazione del contratto per l'affidamento del servizio in argomento sono integralmente a carico del soggetto gestore.

## **ARTICOLO 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, il Comune di Montecalvo Irpino quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e

conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare individuati quali incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 196/03 nonché dal Regolamento regionale n. 2/2007 ed in particolare dall'art. 24 del Regolamento medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI** per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi

da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/03. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta a Comune di Montecalvo Irpino Via Porta della Terra n. 1 \_ 83037 Montecalvo Irpino (AV)

Letto, approvato e sottoscritto.  
Per il Comune di Montecalvo Irpino

Per .....